Fondo territoriale qualificazione settore (0,20%) (aliquota fissata da CCNL)	CE appartenenza	CE appartenenza	
Fondo prepensionamenti (0,20%) (aliquota fissata da CCNL)	CE appartenenza	CE appartenenza	
Fondo incentivo occupazione (0,10%) (aliquota fissata da CCNL)	CE appartenenza	CE appartenenza	
Sanedil (0,60%) (aliquota fissata da CCNL)	CE appartenenza	CE appartenenza	
RLST (aliquota fissata da CCPL, per le sole imprese che non abbiano RLS)	CE appartenenza	CE luogo lavori	
Eventuali contributi territoriali aggiuntivi (ove previsti dal singolo CCPL)	CE appartenenza	CE appartenenza	



Clausola di salvaguardia

Al fine di evitare il determinarsi di squilibri fra i rispettivi territori, qualora dall'applicazione della presente disciplina derivi, nei rapporti tra le singole Casse Edili, uno scostamento superiore al 5% rispetto a quanto generato dall'applicazione della trasferta (considerato a consuntivo al termine di ciascun anno Cassa Edile), saranno effettuate le relative compensazioni tra le Casse medesime.

Le parti convengono che la Commissione di cui all'allegato 4 in materia di denuncia unica edile avrà il compito di dettare le necessarie indicazioni per l'implementazione del sistema informatico, nonché di monitorare, anche successivamente all'entrata in vigore della trasferta prevista per il 1° ottobre 2025, l'andamento dell'istituto, al fine di proporre alle parti sociali anche eventuali adeguamenti che si rendessero necessari.



Allegato testo del 17 febbraio 2025 delle Organizzazioni sindacali



#

he

6

7











Lavoro straordinario

All'articolo 19 del CCNL Industria e all'art. 59 CCNL Cooperazione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il lavoro straordinario è ammesso nei limiti di 250 ore annuali, di cui 150 con il consenso del lavoratore."

1

× /6/1

(2)

R

My MA

9

N

Commissione Classificazione

Le parti concordano di demandare, alla Commissione paritetica "Classificazione", la revisione finale dell'art. 77 Industria e dell'art. 14 Cooperazione, nonché della premessa al CCNL relativa all'ambito di applicazione.

I lavori della Commissione dovranno concludersi entro il 31 marzo 2025. A decorrere dal successivo 1° aprile, le Parti porteranno comunque a compimento la stesura del testo coordinato del CCNL (comprensivo di quanto risultante dal lavoro della suddetta Commissione, se concluso entro la prevista data del 31 marzo 2025).

Company of the state of the sta

DICHIARAZIONE A VERBALE

Contributo contrattuale alla previdenza complementare

Le Parti, a seguito di quanto segnalato da ultimo dalla Covip al Fondo di previdenza complementare Prevedi, si impegnano a definire, entro il 31 marzo 2025, assieme anche alle altre parti istitutive del Fondo stesso, una specifica normativa sul contributo contrattuale con particolare riguardo agli operaj di nuova assunzione.

C B

W M

1 H

a

PROPOSTE PREMIALITA'

PREMESSE GENERALI

Le parti concordano di definire un sistema di premialità a favore di Enti bilaterali, imprese e lavoratori.

I meccanismi indicati dovranno tenere in considerazione la salvaguardia dell'equilibrio economico/finanziario degli Enti unificati e delle Casse Edili per valutare come trasferire il beneficio alle aziende e ai lavoratori.

Per la costituzione di dette premialità si dovrà prevedere anche l'attivazione di risorse degli Enti nazionali agli Enti territoriali. Eventuali ristorni provenienti da tali risorse destinate agli Enti territoriali dovranno comunque riflettersi maggiormente in un beneficio per le aziende e lavoratori, non a capitalizzazione degli enti stessi.

Le premialità dovranno produrre un valore aggiunto del sistema non collegato a meri adempimenti formali.

Tali premialità si applicano in via sperimentale per la durata dell'Accordo di rinnovo del Ccnl. Le parti concordano di incontrarsi 90 giorni prima della scadenza del predetto accordo, per valutare gli esiti della sperimentazione, anche al fine dell'eventuale conferma strutturale della relativa disciplina.

PREMIALITÀ ENTI BILATERALI TERRITORIALI

Al fine di accedere alle premialità previste dal presente paragrafo, gli Enti bilaterali territoriali dovranno possedere almeno due dei seguenti parametri, fermo restando il rispetto dell'obbligo di invio dei bilanci nonché di tutte le comunicazioni agli Enti bilaterali previste dal CCNL, compresa quella da parte delle Casse Edili a CNCE e Formedil relativamente agli operai di primo ingresso nel settore ("16 ore prima").

ENTI UNIFICATI/SCUOLE CPT

Riduzione massima complessiva del contributo dovuto al Formedil nazionale di un terzo:

 per gli enti unificati che effettuano un numero di visite sui cantieri adeguato, secondo le previsioni del Verbale di Accordo 2014 (autonomamente ovvero unitamente ad altri Enti unificati sulla scorta di accordi/convenzioni);

 per gli enti unificati che asseverano (autonomamente ovvero unitamente ad altri Enti unificati sulla scorta di accordi/convenzioni) come ente o nella rete di enti nella regione di riferimento il Modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza conforme a cura del sistema della rete;

 per gli enti unificati che aderiscono (autonomamente ovvero unitamente ad altri Enti unificati sulla scorta di accordi/convenzioni) a campagne nazionali promosse dal Formedil nell'ambito di Protocolli d'intesa con INAIL quali, solo a titolo esemplificativo, la campagna di misurazioni dell'esposizione alla silice libera cristallina nelle principali attività del settore edile al fine di integrare la Banca Dati Esposizione Silice dell'INAIL;

- per gli enti unificati che propongono (autonomamente ovvero unitamente ad altri Enti unificati sulla scorta di accordi/convenzioni) percorsi della filiera formativa edile che prevedono tirocini curriculari obbligatori ai sensi delle normative nazionali e regionali di riferimento (a titolo esemplificativo e non esaustivo JeFP, JFTS, JTS) e apprendisti/

di riferimento (a titolo esemplificativo e non esaustivo IeFP, IFTS, ITS) e apprendisti/

8











per gli enti unificati che, al fine di rendere più efficienti i servizi per lavoratori e imprese e di razionalizzarne i relativi costi, implementino processi di unificazione nella medesima regione: riconoscimento, all'Ente risultante dall'unificazione, della suddetta riduzione del contributo dovuto al Formedil nazionale o di una misura di sostegno finanziario a valere sulle riserve dello stesso, da definirsi con le parti sociali nazionali.

CASSE EDILI:

- per le Casse Edili che si adeguano a tutte le regole dettate dalla stessa CNCE (a titolo di esempio su Rateizzazioni, Regolarità, Pagamenti, Prestazioni): riduzione nella misura massima complessiva di un terzo del contributo dovuto alla CNCE;
- per le Casse edili che, al fine di rendere più efficienti i servizi per lavoratori e imprese e di razionalizzarne i relativi costi, implementino processi di unificazione nella medesima regione, alla Cassa risultante dall'unificazione sarà riconosciuta la suddetta riduzione del contributo dovuto alla CNCE, o un sostegno finanziario a valere sulle riserve della medesima CNCE e/o del FNAPE, da definirsi con le parti sociali nazionali.

Gli Enti bilaterali territoriali che non rispettino gli obblighi, quale, a titolo esemplificativo, l'invio dei bilanci al relativo Ente nazionale, o non raggiungano i parametri di funzionalità ad essi demandati dal Ccnl, verseranno l'aliquota nella misura dello 0,04% all'Ente nazionale.



Per le modalità operative e di attribuzione delle premialità, nonché per le valutazioni di sostenibilità, ferma restando l'applicazione di accordi/protocolli già in essere, si demanda ad una commissione, coadiuvata dagli enti paritetici nazionali, la stesura di un apposito regolamento, da definirsi entro 3 mesi dalla sottoscrizione della presente.

Le parti concordano una diversa tempistica del versamento da parte delle Casse Edili della contribuzione Ape al FNAPE, passando dall'attuale versamento trimestrale a due versamenti: il primo dopo nove mesi ed il successivo dopo tre mesi, ferma restando la data del mese di dicembre quale data per l'ultimo versamento.

Le parti convengono che le Casse Edili rilascino alle imprese specifiche attestazioni riguardanti i versamenti effettuati, nell'anno Cassa edile precedente, in termini di welfare contrattuale (0,45%), assistenza sanitaria complementare e previdenza integrativa, ai fini della misurazione della conformità di un'impresa ai criteri ambientali, sociali e di governance (rating di sostenibilità - ESG).

PREMIALITA' IMPRESE

PREREQUISITI DI ACCESSO ALLA PREMIALITÀ

- Durc in corso di validità:
- Attestazione positiva dell'ultima congruità, ove prevista, richiesta alla data di presentazione della richiesta di premialità;
- per la generalità degli operai in organico, rispetto di limiti e condizioni previsti per le causali di assenza inserite nelle denunce nell'arco degli ultimi 12 mesi, ai sensi dell'art. 29 della L. n. 341/95 e della delibera del Comitato della Bilateralità n. 2/2015.







REQUISITI DI ACCESSO ALLA PREMIALITA'

Al fine di accedere alle premialità previste dal presente paragrafo, l'impresa dovrà possedere, oltre ai prerequisiti di cui al paragrafo precedente, almeno due dei seguenti requisiti:

- a) anzianità di sistema data dalla sommatoria di tutte le Casse Edili/Edilcasse alle quali l'impresa risulti iscritta da almeno 5 anni;
- presenza dei requisiti di cui alla lettera b dell'art. 2) del Fondo territoriale per la qualificazione del settore (anche in caso di mancato riconoscimento dell'incentivo per esaurimento dei fondi);
- attivazione da parte dell'impresa della previsione del rinnovo contrattuale del 3 marzo 2022 (passaggio da operaio comune a operaio qualificato e da operaio qualificato a operaio specializzato, per i lavoratori che, fermi restando i requisiti soggettivi, abbiano frequentato, inviati dal datore di lavoro, un corso di formazione professionalizzante del catalogo nazionale CFN, con esito favorevole, presso gli enti di settore);
- d) asseverazione e/o mantenimento del Modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza conforme, a cura del sistema della rete Formedil;
- adesione ad un codice di condotta volontario in tema di sostenibilità che veda il supporto del sistema bilaterale;
- richiesta di un numero minimo annuale pari a 2 visite tecniche da parte dell'Ente unificato territoriale in cantieri dell'impresa, effettuate in un determinato arco temporale di 12 mesi;
- g) disponibilità dell'impresa ed effettiva attivazione di tirocini curriculari per studenti dei percorsi della filiera formativa edile promossi dal sistema Formedil in relazione alle normative regionali di riferimento (a titolo esemplificativo gli IFP, IFTS, ITS) e apprendisti previsti nei percorsi di formazione ITS.

Qualora l'impresa soddisfi almeno due dei parametri di cui alle lettere d), e), f), oltre alla premialità disciplinata dal presente paragrafo, sarà riconosciuta una riduzione pari al 20% del contributo dovuto all'Ente unificato territoriale.

I parametri premiali già definiti a livello territoriale per l'individuazione delle imprese virtuose dovranno essere salvaguardati.

La presente disciplina della premialità per le imprese e per i lavoratori è distinta rispetto a quella delle premialità previste a livello territoriale, intendendosi la quota dell'1,05% e dello 0,45% del contributo Cassa Edile.

Per il finanziamento delle presenti premialità per le imprese e per i lavoratori, si potranno impiegare:

- le riserve della Cassa Edile, con una ripartizione al 50% tra imprese e lavoratori, (utilizzando in via prioritaria quelle derivanti da prestazioni e contributi non più esistenti e quelle di cui all'Allegato VIII del CCNL 3 marzo 2022, queste ultime se non utilizzate entro il 30 settembre 2025), nonché gli importi non riscossi disciplinati dal medesimo Allegato VIII secondo criteri e modalità ivi previsti;
- l'eventuale superiore gettito dello 0,75% rispetto alle risorse, dallo stesso generate, prendendo quale parametro di riferimento degli anni successivi l'annualità ottobre 2023-settembre 2024, da destinare al 50% alle imprese e al 50% ai lavoratori.

Nel rispetto delle previsioni introdotte a livello locale in osseguio all'Accordo nazionale 18

ll'Accordo r

pr

D

₩.

luglio 2018, le premialità per le imprese possono essere riconosciute nelle seguenti modalità:

 riduzione contributiva, rispetto all'aliquota dello 0,75% del capitolo costo di gestione Cassa edile, nella misura massima del 40%;

compensazione a valere sulle denunce delle Casse Edili.


PREMIALITA' AGLI OPERAL

Le parti territoriali stabiliranno per i lavoratori l'incremento delle prestazioni, aggiuntive rispetto a quelle derivanti dal fondo 0,45%, nel rispetto dei principi stabiliti dalla contrattazione nazionale e territoriale.

In assenza di specifica previsione nei suddetti contratti territoriali entro il 30 settembre di ogni anno, le somme di cui sopra andranno ad incrementare le prestazioni destinate agli operai previste dall'aliquota dello 0,45%.











AUMENTI RETRIBUTIVI E MINIMI DI PAGA BASE E DI STIPENDIO

In coerenza con le prassi in atto e con le specificità del settore delle costruzioni, le parti concordano un incremento retributivo complessivo di euro 180,00 a parametro 100 (operaio comune), come specificato nelle seguenti tabelle.

Industria:

LIVELLI	PAR.	AUMENTI – Importi mensili				NUOVI MINIMI – Importi mensili		
		Complessivi	01/02/2025 mensile	01/03/2026 mensile	01/03/2027 mensile	01/02/2025	01/03/2026	01/03/2027
VII	200	360,00	160,00	100,00	100,00	2.134,71	2.234,71	2.334,71
VI	180	324,00	144,00	90,00	90,00	1.921,23	2.011,23	2.101,23
٧	150	270,00	120,00	75,00	75,00	1.601,02	1.676,02	1.751,02
IV	140	252,00	112,00	70,00	70,00	1.494,31	1.564,31	1.634,31
Ш	130	234,00	104,00	65,00	65,00	1.387,56	1.452,56	1.517,56
It	117	210,60	93,60	58,50	58,50	1.248,81	1.307,31	1.365,81
T	100	180,00	80,00	50,00	50,00	1.067,36	1.117,36	1.167,36

Cooperative:

LIVELLI	PAR.	AUMENTI – Importi mensili				NUOVI MINIMI – Importi mensili		
		Complessivi	01/02/2025	01/03/2026	01/03/2027	01/02/2025	01/03/2026	01/03/2027
VIII*	250	450,00	200,00	125,00	125,00	2.712,99	2.837,99	2.962,99
VII	210	378,00	168,00	105,00	105,00	2.274,90	2.379,90	2.484,90
VI	180	324,00	144,00	90,00	90,00	1.953,34	2.043,34	2.133.34
V	153	275,40	122,40	76,50	76,50	1.659,16	1.735,66	1.812,16
IV	136,5	245,70	109,20	68,25	68,25	1.485,49	1.553,74	1.621,99
ш	127	228,60	101,60	63,50	63,50	1.381,81	1,445,31	1.508,81
II	114	205,20	91,20	57,00	57,00	1.240,72	1.297,72	1.354,72
1	100	180,00	80,00	50,00	50,00	1.085,21	1.135,21	1.185,21

(*) al fine di omogeneizzare il trattamento economico del settore, a far data dalla sottoscrizione del ccnl 18 luglio 2018 il livello è soppresso. Sono fatti salvi gli inquadramenti e i trattamenti economici esistenti.









Decorrenza e durata

Salvo le diverse decorrenze espressamente indicate, il presente contratto si applica dal 1° febbraio 2025 ai rapporti di lavoro in corso a tale data o instaurati successivamente e avrà durata fino al 30 giugno 2028.

Qualora non sia disdetto da una delle parti, con lettera raccomandata A.R., almeno sei mesi prima della scadenza, si intenderà rinnovato.

Le parti ribadiscono la non sovrapponibilità nell'anno dei cicli negoziali e delle relative erogazioni iniziali Pertanto, i contratti integrativi territoriali da rinnovare negli anni 2024 e 2025 avranno efficacia non anteriore al 1° febbraio 2026.

I contratti integrativi potranno prevedere forme di welfare.

8